



# Comune di San Vitaliano

Palmula pristinum nomen meum

(Città Metropolitana di Napoli)

## ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 03/12/2021

**OGGETTO: riduzione emissione agenti inquinanti in atmosfera.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria pulita nel continente europeo, stabilisce all'art. 23 i limiti di tollerabilità degli agenti inquinanti e le azioni da porre in essere per limitare l'inquinamento dell'aria;
- la postazione di rilevamento della qualità dell'aria sita in San Vitaliano (Plesso Scolastico angolo Via Risorgimento – Via Appia), rientrante nella rete di monitoraggio predisposta dalla Città Metropolitana di Napoli e gestita dall'ARPA Campania ha registrato valori di "PM<sub>10</sub>" oltre la norma per un numero di giorni superiori a quelli previsti;
- D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii. - che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- grazie anche all'impegno posto in essere **dall'Amministrazione del Comune di San Vitaliano** si riusciva ad ottenere una Legge Regionale, la n. 36 del 03/08/2020 "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria";

#### Preso atto che

- *la predetta L.R. prevede fra l'altro:"[...]dispone misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica [...] valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative: a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; d) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.*
- l'art. 7 comma 1 lettera a) e b) D.Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico;

- che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

**Visti:**

gli artt. 50 e 54 del T.U. D.Lgs. 267/2000 relativi alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale;

**ORDINA**

Le misure della Presente ordinanza sostituisce l'ordinanza **n. 105 del 29/12/2021** e adotta le seguenti misure finalizzate a ridurre l'emissione degli agenti inquinanti:

**1. Le misure relative alle attività produttive industriali, artigianali, agricole:**

Tutte le attività produttive, ste nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. O della normativa previgente dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi ai limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% del limite nazionale. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse per attività produttive

Per le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, anche quelle considerate scarsamente rilevanti è vietato utilizzare la combustione di biomassa solida (legno, ceppato, pellet, carbonella ecc.), salvo che le apparecchiature utilizzate non siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili "PM<sub>10</sub>" ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestanzione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ

Per gli impianti esistenti si applica il divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ, come già previsto con giusta ordinanza 20/2018 e 34/2019 a decorrere dal 1 febbraio 2019 è confermato anche per tutto il 2020.

**2. Il rispetto delle seguenti misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati:**

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide:

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, ceppato, pellet, carbonella, ecc.) inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzate per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali).

E invece possibile utilizzare tali impianti o apparecchi se presentano le seguenti caratteristiche:

- Caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 74\%$  emissioni di  $CO \leq 0,16\%$ ,  $PTS \leq 40$  mg/Nmc;
- Stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$  emissioni di  $CO \leq 0,032\%$ ,  $PTS \leq 30$  mg/Nmc;

I possessori di tali impianti devono custodire e obbligatoriamente esibire in caso di controllo la seguente documentazione:

Certificazione tecnica dell'apparecchio che ne dimostri la prestazione sottoscritta dal venditore;  
Dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio e della relativa canna fumaria da parete di installatori qualificati e formati.

Per i possessori di caminetti stufe e caldaie a pellet o simili che posseggono impianti e apparecchi di vecchia costruzione, non certificabili ai sensi dei precedenti punti, il divieto del loro utilizzo è immediato se risulta presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato è scattato, invece, dal 1 febbraio 2019 per tutta la popolazione.

I possessori di caminetti tradizionali a legna potranno utilizzare tali impianti solo previa installazione di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminano almeno del 50% le  $PM_{10}$ . La documentazione e dichiarazione da parte dell'installatore qualificato va conservata e obbligatoriamente esibita in caso di controlli.

#### Divieto di climatizzazione

Divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box e garage;
- box, garage e depositi.

#### Durata giornaliera della climatizzazione

Per tutti gli abitanti civili è fatto divieto di climatizzare gli ambienti per più di 8 ore giornaliere (due ore in meno del limite fissato per la zona climatica C a cui appartiene il territorio del Comune di San Vitaliano).

#### Temperatura

Limite a  $19^{\circ}C$  (con tolleranza di  $2^{\circ}C$ ) per le temperature medie negli edifici pubblici e privati, fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli spazi ed esercizi commerciali è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno il più possibile chiuse;

#### Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della congruità alle norme UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

#### Manutenzione impianto

Per gli impianti o apparecchi installati deve essere effettuata la manutenzione su di esso e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati, col rilascio di apposito documento attestante l'operazione cui sia allegata la documentazione prevista dalle norme in materia e nel rispetto della periodicità stabilita per legge. Tale documentazione va conservata e obbligatoriamente esibita in caso di controllo.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ

Per gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applica il divieto di utilizzo di olio

combustibile BTZ con decorrenza immediata.

### **3. Il rispetto delle seguenti misure relative alla combustione all'aperto**

Divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Sono previste esenzioni al presente divieto nei seguenti casi: in presenza di emergenza fitosanitarie, nei suoli territori, periodi colture e con le modalità indicati dal relativo settore regionale.

Divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fochi d'artificio scopo intrattenimento ecc.) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono derogabili con apposita autorizzazione sindacale solo eventuali falò legati a tradizioni popolari consolidate che dimostrino l'utilizzò di soli legni naturali.

#### Decorrenza e durata:

le limitazioni della presente ordinanza durano fino al **15 aprile 2022** e si ripetono ogni anno per il medesimo periodo. salvo che la valutazione dei dati della centralina di rilevazione dell'ARPA Campania, ne importino modifiche o revoche;

La violazione di ciascuno dei punti della presente ordinanza verrà punita con la sanzione amministrativa pecuniari a come prevista dall'art. D.Lgs. 152/2006296 (da € 200,00 a € 1.032,00).

- Il Comando della Polizia Locale è autorizzato ad eccettuare i controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza viene portata a conoscenza ai cittadini mediante le pubblicazioni previste dalla normativa vigente, sulla home page del sito istituzionale ([www.comune.sanvitaliano.na.it](http://www.comune.sanvitaliano.na.it)) e altro mezzo di diffusione.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ai Carabinieri di San Vitaliano;
- alla polizia Metropolitana;
- ai Settori Ambiente della Regione Campania e della Città Metropolitana;
- ai Comuni di Scisciano, Marigliano e Nola;
- alla Prefettura di Napoli;
- alla Procura delle Repubblica di Nola;
- all'ASL Napoli 3 sud;
- all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Campania.

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

San Vitaliano 23/12/2019

IL SINDACO

f.to dott. Pasquale Raimo